



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE  
CAMPANIA**

via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 – 80142 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470 – 282234

Sito Internet: [www.figc-campania.it](http://www.figc-campania.it)  
e-mail: [info@figc-campania.it](mailto:info@figc-campania.it)



## Stagione Sportiva 2014/2015

# Comunicato Ufficiale n. 143 del 25 giugno 2015

## COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i seguenti **Comunicati Ufficiali** della F.I.G.C.:

- n. 316/A del 19 giugno u.s. ed allegati 1 e 2, relativo alla **Decadenza dalla affiliazione alla F.I.G.C.**;

\* \* \* \* \*

## COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i seguenti **documenti** della L.N.D.:

- Circolare n. 59 del 18 giugno u.s., dell'Ufficio Studi Tributari;
- Circolare n. 61 del 24 giugno u.s. relativa ai cambi di attività;
- Comunicato n.8 /CG del 25 giugno u.s., Bando per nomina Giudici Sportivi Nazionali L.N.D.

\* \* \* \* \*

# ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2015/2016 (potranno effettuarsi solo con procedura *on-line*)

GLI IMPORTI SONO DIMINUITI RISPETTO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015.

<b>CAMPIONATO</b>	<b>TERMINE ISCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
ECCELLENZA (*)	GIOVEDÌ 23 LUGLIO 2015	€ 6.300,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.14)
PROMOZIONE (*)	GIOVEDÌ 30 LUGLIO 2015	€ 5.500,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.14)
PRIMA CATEGORIA	GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 2015	€ 3.130,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.14)
SECONDA CATEGORIA	GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 2015	€ 2.190,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.14)
JUNIORES REGIONALE	GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE 2015	€ 970,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.14)
JUNIORES 98 (UNDER 17)	GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 2015	€ 350,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.14)
JUNIORES PROVINCIALE	GIOVEDÌ 23 LUGLIO 2015	€ 970,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.14)
TERZA CATEGORIA	GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 2015	€ 1.190,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.14)
TERZA CATEGORIA "RISERVE"	GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 2015	€ 850,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.14)
TERZA CATEGORIA – UNDER 18	GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE 2015	€ 1.120,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.14)
TERZA CATEGORIA – UNDER 21	GIOVEDÌ 23 LUGLIO 2015	€ 1.120,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.14)
TERZA CAT. – U. 21 "RISERVE"	GIOVEDÌ 23 LUGLIO 2015	€ 1.120,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.14)
CALCIO FEMMINILE – SERIE C1	GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 2015	€ 1.140,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.14)
CALCIO FEMMINILE – SERIE C2	GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 2015	€ 1.140,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.14)

CALCIO A CINQUE – SERIE C1 (**)	GIOVEDÌ 23 LUGLIO 2015	€ 2.520,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.14)
CALCIO A CINQUE – SERIE C2	GIOVEDÌ 30 LUGLIO 2015	€ 1.590,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.14)
CALCIO A CINQUE – SERIE D	GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 2015	€ 1.290,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.14)
CALCIO A CINQUE UNDER 18 Maschile	GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 2015	€ 720,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.14)
CALCIO A CINQUE JUNIORES Maschile	GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 2015	€ 480,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.14)
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C1	GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 2015	€ 1.090,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.14)
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C2	GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 2015	€ 1.090,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.14)
CALCIO A CINQUE UNDER 18 Femminile	GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 2015	€ 720,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.14)
CALCIO A CINQUE JUNIORES Femminile	GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 2015	€ 480,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.14)
ATTIVITÀ AMATORI	GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 2015	€ 1.850,00

(\*) comprensivo del Campionato Juniores Regionale

(\*\*) comprensivo del Campionato Juniores di Calcio a Cinque

\* \* \* \* \*

## **TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE DI AMMISSIONE O RIAMMISSIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016**

<b>CAMPIONATO</b>	<b>TERMINE ISCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>ECCELLENZA</b>	<b>GIOVEDÌ 23 LUGLIO 2015</b>	€ 6.300,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
IMPORTO PROMOZIONE: € 5.500,00 + DIFFERENZA: € 800,00		
<b>PROMOZIONE</b>	<b>GIOVEDÌ 30 LUGLIO 2015</b>	€ 5.500,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
IMPORTO PRIMA CATEGORIA: € 3.130,00 + DIFFERENZA: € 2370,00		
<b>PRIMA CATEGORIA</b>	<b>GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 2015</b>	€ 3.130,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
IMPORTO SECONDA CATEGORIA: € 2.190,00 + DIFFERENZA: € 940,00		
<b>SECONDA CATEGORIA</b>	<b>GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 2015</b>	€ 2.190,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
IMPORTO TERZA CATEGORIA: € 1.190,00 + DIFFERENZA: € 1000,00		
<b>CALCIO A CINQUE – SERIE C1</b>	<b>GIOVEDÌ 23 LUGLIO 2015</b>	€ 2.520,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
IMPORTO CALCIO A 5 SERIE C2: € 1.590,00 + DIFFERENZA: € 930,00 (compresa la Juniores di Calcio a Cinque)		
<b>CALCIO A CINQUE – SERIE C2</b>	<b>GIOVEDÌ 30 LUGLIO 2015</b>	€ 1.590,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
IMPORTO CALCIO A 5 SERIE D: € 1.290,00 + DIFFERENZA: € 300,00		
<b>CALCIO FEMMINILE – SERIE C1</b>	<b>GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 2015</b>	€ 1.090,00 + € (31,00 x n. calciatrici al 30.6.15)
IMPORTO CALCIO FEMMINILE SERIE C2: € 1.090,00 + DIFFERENZA: € 0,00		

\* \* \* \* \*

## **INIZIO DEI CAMPIONATI E DELLA COPPA ITALIA 2015/2016**

Si riepilogano, di seguito, le date di inizio dell'attività e dei Campionati organizzati dal C.R. Campania per la stagione sportiva 2015/2016:

<b>ECCELLENZA</b>	<b>12 – 13 SETTEMBRE 2015</b>
<b>PROMOZIONE</b>	<b>12 – 13 SETTEMBRE 2015</b>
<b>PRIMA CATEGORIA</b>	<b>3 – 4 OTTOBRE 2015</b>
<b>SECONDA CATEGORIA</b>	<b>10 – 11 OTTOBRE 2015</b>
<b>JUNIORES REGIONALE e /o ATTIVITÀ MISTA</b>	<b>3 – 4 – 5 OTTOBRE 2015</b>
<b>JUNIORES 98 (UNDER 17)</b>	<b>10 – 11 – 12 OTTOBRE 2015</b>
<b>TERZA CATEGORIA – UNDER 21</b>	<b>10 – 11 OTTOBRE 2015</b>
<b>TERZA CATEGORIA – UNDER 20</b>	<b>10 – 11 OTTOBRE 2015</b>
<b>TERZA CATEGORIA – UNDER 18</b>	<b>3 – 4 – 5 OTTOBRE 2015</b>
<b>TERZA CATEGORIA</b>	<b>10 – 11 OTTOBRE 2015</b>
<b>JUNIORES PROVINCIALE</b>	<b>9 – 10 – 11 SETTEMBRE 2014</b>
<b>COPPA ITALIA – ECCELLENZA / PROMOZIONE</b>	<b>5 – 6 SETTEMBRE 2015</b>
<b>CALCIO FEMMINILE</b>	<b>10 – 11 OTTOBRE 2015</b>
<b>COPPA CAMPANIA FEMMINILE</b>	<b>26 – 27 SETTEMBRE 2015</b>

CALCIO A 5 SERIE C1	12 SETTEMBRE 2015
CALCIO A 5 SERIE C2	9 OTTOBRE 2015
CALCIO A 5 SERIE D	10 – 11 OTTOBRE 2015
CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C1 (ex "A")	10 – 11 OTTOBRE 2015
CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C2 (ex "B")	10 – 11 OTTOBRE 2015
CALCIO A 5 JUNIORES	6 – 7 OTTOBRE 2015
COPPA ITALIA DI CALCIO A 5	5 SETTEMBRE 2015
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 "D"	3 OTTOBRE 2015
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 FEMM.	3 OTTOBRE 2015
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 JUN.	3 OTTOBRE 2015
ATTIVITÀ AMATORI	3 OTTOBRE 2015
COPPA CAMPANIA AMATORI	3 OTTOBRE 2015

\* \* \* \* \*

## **RETROCESSIONI "AGGIUNTIVE" AI CAMPIONATI DI CATEGORIA INFERIORE**

In ordine ai meccanismi per le retrocessioni ai Campionati di Categoria inferiore (dall'Eccellenza alla Promozione, dalla Promozione alla Prima Categoria e dalla Prima alla Seconda Categoria) al termine della stagione sportiva 2014/2015, pubblicati in allegato al C.U. n. 17 del 4 settembre 2014, il Consiglio Direttivo del C.R. Campania, preso atto che, a seguito dei risultati dell'ultima giornata di gare sono retrocesse numero **quattro società**, dal Campionato Nazionale Dilettanti – Serie D 2014/2015 al Campionato campano di Eccellenza 2015/2016; preso atto, dunque, che la definizione delle retrocessioni dal Campionato Nazionale Dilettanti – Serie D 2014/2015 è stata determinata nella giornata di gare del 24 maggio u.s., fatta salva l'ipotesi di eventuali reclami, che avrebbero differito ulteriormente l'indicato termine temporale; vista, altresì, l'attuale situazione calcistica, che ha investito società delle Leghe professionistiche e del Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D, che potrebbe avere delle ripercussioni tali da incidere sugli organici dei richiamati Campionati; constatato, pertanto, l'improponibilità, in primo luogo nel rispetto dei principi dello sport, oltre che delle esigenze organizzative delle società interessate, di disporre la disputa di articolate gare di spareggio dopo tale data; considerato il numero elevato di gare di pre-spareggio e di spareggio, che si sarebbero dovute disputare, con particolare riferimento ai Campionati di Promozione e di Prima Categoria; rilevato, altresì, che tali gare di spareggio avrebbero dovuto essere comunque essere ultimate entro il 30 giugno 2015 (data ultima consentita dalla normativa storicamente vigente in argomento); tenuto conto, infine, che, come già più volte pubblicato sul Comunicato Ufficiale, è riservata – come per gli anni sportivi precedenti, da lungo periodo – priorità assoluta (fino a copertura degli eventuali posti vacanti in organico, per la conservazione dei titoli di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, entro tale limite senza obbligo di presentazione della domanda di riammissione) alle società eventualmente retrocesse "in eccedenza" (o aggiuntive), nell'ordine; tanto premesso, il Consiglio Direttivo del C.R. Campania, nella riunione di venerdì 29 maggio u.s., ha deliberato all'unanimità – in via assolutamente straordinaria ed esclusivamente in ragione dell'obiettivo insuperabilità delle esposte problematiche, peraltro non dipendenti dalla volontà del C.R. Campania, né da quella delle società interessate, ma da fattori estranei, non neutralizzabili, né diversamente risolvibili – che non si darà, in ogni caso, luogo all'eventuale disputa degli spareggi 2014/2015 per le retrocessioni aggiuntive ai Campionati 2015/2016.

\* \* \* \* \*

## **CAMBI DI ATTIVITÀ**

Le richieste per cambi di attività dal Settore Giovanile e Scolastico alla L.N.D. (incluso il Calcio a Cinque), o viceversa, dovranno pervenire a questo Comitato Regionale a partire dal 18 giugno 2015.

Verificata la documentazione, il Comitato provvederà ad inoltrare alla L.N.D. le richieste, anche ai fini dell'aggiornamento nel sistema informatico della F.I.G.C., fondamentale ai fini delle iscrizioni 2015/2016.

Nell'ipotesi di saldo passivo alla chiusura della Stagione Sportiva 2014/2015, dovrà essere regolarizzata la posizione debitoria prima dell'inoltro della pratica ai competenti Organi Nazionali.

\* \* \* \* \*

## **CORSI PER DIRIGENTI SPORTIVI 2014/2015**

### **INIZIO DEL CORSO DI SALERNO: GIOVEDÌ 11 GIUGNO 2015**

Nell'ambito della *Scuola permanente di Formazione dei Dirigenti Sportivi*, il C.R. Campania – L.N.D., anche per la corrente stagione sportiva indice altri quattro *Corsi* (rispettivamente, presso gli Atenei: *Federico II*, di Napoli; *Università del Sannio*, di Benevento; *Università di Salerno* e presso *il Salone C.O.N.I. di Caserta*).

I modelli d'iscrizione per i **Dirigenti** e per gli **studenti uditori**, relativi al **Corso di Salerno**, con il **Regolamento 2014/2015** sono consultabili sul sito Internet del C.R. Campania.

Di seguito, si riepiloga il calendario delle **otto giornate**, relative al **Corso innanzi indicato**:

### **CORSO di SALERNO**

Presso l'Aula 5 del Dipartimento di Scienze Giuridiche, dell'Università degli Studi di Salerno, in Fisciano (Salerno), alla strada provinciale Ponte don Melillo, con il seguente *calendario*: ore 15.00 / 18.20 – con articolazione dell'orario in quattro frazioni, ciascuna di cinquanta minuti – di giovedì 11 giugno (apertura del *Corso*); venerdì 12 giugno; giovedì 18 giugno; venerdì 19 giugno; giovedì 25 giugno; venerdì 26 giugno; giovedì 2 luglio; nonché ore 15.30 / 18.30 di venerdì 3 luglio 2015 (chiusura del *Corso*).

\* \* \* \* \*

# **RISULTATI GARE DEL 21 GIUGNO 2015**

## **PLAY OFF DI PRIMA CATEGORIA**

### **GIRONE SP - 1 Giornata - A**

REAL ARIANO IRPINO	- HONVEED COPERCHIA	2 - 1
RINASCITA SANGIOVANNESE	- QUARTOGRAD	2 - 0
TAURANO	- CENTRO STORICO SALERNO	25/6/15
TEVEROLA 1997	- VIGOR CASTELLABATE	1 - 0

## **COPPA CAMPANIA DI CALCIO A CINQUE JUNIORES**

### **GIRONE FI - 1 Giornata - A**

REAL SPORTING AVERSA	- TRILEM CASAVATORE	5 - 4
----------------------	---------------------	-------

## **GIUSTIZIA SPORTIVA** **GIUDICE SPORTIVO**

Il Giudice Sportivo, Gaetano Annella, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., nella seduta del 23/6/2015, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

## **GARE DI PLAY OFF PRIMA CATEGORIA**

### **GARE DEL 21/ 6/2015**

#### **A CARICO DI SOCIETÀ**

#### **AMMENDE**

Euro 150,00 REAL ARIANO IRPINO

Nel corso della gara, propri sostenitori lanciavano sul terreno di gioco due fumogeni. (Rapporto c.c.)

Euro 50,00 QUARTOGRAD

Propri tesserati, non identificati, dalla panchina ingiuriavano più volte l'arbitro. (Rapporto c.c.)

#### **A CARICO DIRIGENTI**

#### **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 22/ 7/2015**

RUSSO SALVATORE (HONVEED COPERCHIA)

#### **A CARICO ASSISTENTI ARBITRO**

#### **SQUALIFICA FINO AL 21/ 9/2015**

VORZILLO LUIGI (QUARTOGRAD)

Per ingiurie e minacce reiterate nei confronti dell' arbitro.

#### **SQUALIFICA FINO AL 5/ 7/2015**

SPINELLI DOMENICO (VIGOR CASTELLABATE)

#### **A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

#### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

GELOTTO DANIELE (QUARTOGRAD)

RINFORZI PAOLO

(QUARTOGRAD)

## **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

MUSTO VINCENZO

(REAL ARIANO IRPINO)

MUSTO MARIANO

(RINASCITA SANGIOVANNESE)

## **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II INFR**

ROMEO MARCO

(HONVEED COPERCHIA)

DE VIVO GENNARO

(QUARTOGRAD)

MANGIAPIA ANTONIO

(QUARTOGRAD)

RIZZO FABIO

(QUARTOGRAD)

SENA ALESSANDRO

(QUARTOGRAD)

D AMBROSIO ALFREDO

(RINASCITA SANGIOVANNESE)

BARLETTA GIOVANNI

(TEVEROLA 1997)

FERRARO FILIPPO

(TEVEROLA 1997)

### **AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA**

APICELLA FRANCESCO

(HONVEED COPERCHIA)

PEDERBELLI ALFREDO

(HONVEED COPERCHIA)

GELOTTO DANIELE

(QUARTOGRAD)

COSTANZO LEANDRO

(REAL ARIANO IRPINO)

COSTANZO NICOLA

(REAL ARIANO IRPINO)

IMBIMBO VIRGILIO

(REAL ARIANO IRPINO)

PINTO VITTORIO

(REAL ARIANO IRPINO)

REALE VINCENZO

(RINASCITA SANGIOVANNESE)

PAGANO CARMINE

(TEVEROLA 1997)

SHCHITKA DMYTRO

(TEVEROLA 1997)

DI ROSA GIUSEPPE

(VIGOR CASTELLABATE)

MALZONE NICOLA

(VIGOR CASTELLABATE)

RIZZO MARIO

(VIGOR CASTELLABATE)

# **GARE DI COPPA CAMPANIA CALCIO A CINQUE JUNIORES**

## **GARE DEL 21/ 6/2015**

### **A CARICO DI ALLENATORI**

### **SQUALIFICA FINO AL 30/ 6/2015**

FLORIO CARLO

(TRILEM CASAVATORE)

### **A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

TRAETTINO LUIGI

(REAL SPORTING AVERSA)

### **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II INFR**

ESPOSITO ANTONIO

(REAL SPORTING AVERSA)

CAPIRETTI CARLO

(TRILEM CASAVATORE)

### **AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA**

RENNELLA GENNARO

(REAL SPORTING AVERSA)

\* \* \* \* \*

## **DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

### **RIUNIONE DEL 22 GIUGNO 2015**

Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; avv. Antonio Gambacorta, dott. Serafino Mirone, avv. Francesco Mottola, avv. Anna Assunta Napoletano, dott. Lucio Schiavone, Componenti.

**N. 180. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DELLA SIG.RA ANTONIETTA RUSSO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA S. MAGNA GRAECIA): ART. 1BIS, COMMA 1 ED ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA S. MAGNA GRAECIA: ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

Il Tribunale Federale Territoriale, visto l'atto di contestazione del 3 giugno 2015, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Procuratore Federale Aggiunto, Avv. Salvatore Sciacchitano, in data 13 novembre 2014, prot. 3274/1050, a carico della tesserata e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso

#### **OSSERVA:**

all'odierna riunione sono risultati presenti: la Procura Federale, in persona del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza, nonché l'assistente legale, in nome e per conto dei

deferiti indicati in epigrafe. Quest'ultimo, riportandosi al deferimento, ha eccepito la decadenza dello stesso, in quanto, a suo avviso, sarebbero prescritti i termini, ai sensi dell'art. 34 bis del nuovo Codice di Giustizia Sportiva. La Procura Federale, nella persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, ha respinto tale eccezione, in quanto trattasi di procedimento instaurato ed iniziato prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice di Giustizia. Questo Collegio, condividendo quanto dichiarato dalla Procura Federale, dispone il rinvio della trattazione del presente deferimento al 7 luglio 2015, alle ore 16,00 (a seguire), previa nuova formale comunicazione alle parti, che si dispone sia eseguita a mezzo raccomandata 1 giorno con avviso di ricevimento. P.Q.M.

**DISPONE**

**il rinvio al 7 luglio 2015, ore 16,00 (a seguire), per la trattazione in ordine al deferimento in epigrafe, senza ulteriore avviso, previa pubblicazione della presente delibera e suo formale inoltro alle parti.**

**N. 181 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. MARIANO COMPIERCHIO (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATRI CALCIO): ART. 1BIS, COMMI 1 E 3; ART. 3, COMMA 1 ED ART. 5, COMMI 1 E 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATRI CALCIO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

Il Tribunale Federale Territoriale, visto il suo atto di contestazione del 3 giugno 2015, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Procuratore Federale Aggiunto, Dott. Gioacchino Tornatore, in data 27 novembre 2014, prot. 3754/1102, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso

**OSSERVA:**

alla odierna riunione è presente la sola Procura Federale, in persona del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Preliminarmente, questo Tribunale Federale Territoriale dà atto, al Rappresentante della Procura Federale, che agli atti non vi è prova della ricezione degli atti di contestazione (pur spediti tutti in data 3 giugno 2015, a mezzo raccomandata postale A.R.), da parte dei deferiti, sig. Mariano Compierchio e società Atri Calcio. Sulla base del cennato elemento, questo Tribunale ha ritenuto di proporre il rinvio, per la trattazione, al 7 luglio 2015, alle ore 16,00 (a seguire), al fine di consentire l'espletamento dei necessari accertamenti da parte della Segreteria di questo Tribunale, disponendo che la spedizione dell'atto di contestazione sia eseguita a mezzo raccomandata 1 giorno con avviso di ricevimento. Il Rappresentante della Procura Federale, nel prendere atto della circostanza innanzi rappresentata e della conseguenziale proposta, dichiara di condividere il predetto rinvio. Tanto premesso, questo Collegio determina, al fine di consentire ai deferiti di essere presenti al dibattimento, di rinviare la trattazione del procedimento in esame al 7 luglio 2015, alle ore 16,00 (a seguire), per cui

**DISPONE**

**il rinvio al 7 luglio 2015, ore 16,00 (a seguire), per l'audizione e le decisioni in ordine al deferimento in epigrafe, previa formale, rinnovata comunicazione alle parti.**

**N. 182 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. CIRO AMORE (ALL'EPOCA DEI FATTI ED, ATTUALMENTE, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CLUB NAPOLI): ART. 1 BIS, COMMA 1; ART. 3, COMMA 1 ED ART. 10, COMMI 2 E 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 40, COMMI 3 E 3 BIS N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. ANGELO PANARIELLO (ALL'EPOCA DEI FATTI ED, ATTUALMENTE, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CLUB NAPOLI): ART. 1BIS, COMMA 1; ART. 3, COMMA 1 ED ART. 10, COMMI 2 E 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 40, COMMI 3 E 3 BIS ED INFINE, ARTT. 61 E 66, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. FEDERICO TRAMONTANA (ALL'EPOCA DEI FATTI, CALCIATORE IRREGOLARMENTE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CLUB NAPOLI): ART. 1 BIS, COMMA 1; ART. 3, COMMA 1 ED ART. 10, COMMI 2 E 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 40, COMMI 3 E 3 BIS N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CLUB NAPOLI: ART. 4, COMMI 1 E 2 ED ART. 1 BIS, COMMA 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

Il Tribunale Federale Territoriale, visto il suo atto di contestazione del 3 giugno 2015, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Procuratore Federale Aggiunto, Dott. Gioacchino Tornatore, in data 24 ottobre 2014, prot. 2676/31, a carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso

**OSSERVA:**

alla odierna riunione sono risultati presenti: la Procura Federale, in persona del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza, nonché i sigg. Amore Ciro (anche in nome e per conto della società Club Napoli) e Panariello Angelo. Preliminarmente, questo Tribunale Federale Territoriale dà atto, al Rappresentante della Procura Federale, che agli atti vi è prova della ricezione, dell'atto di contestazione, da parte del deferito, sig. Tramontana Federico, recapitato in data 22 giugno 2015 (pur spedito, a mezzo raccomandata postale A.R., in data 3 giugno 2015), ovvero nella stessa data di trattazione

del deferimento in esame. Sulla base del cennato elemento, questo Tribunale, al fine della doverosa garanzia del diritto di difesa, ha ritenuto di proporre il rinvio, per la trattazione, al 7 luglio 2015, ore 16,00 (a seguire), per consentire l'espletamento dei necessari accertamenti da parte della Segreteria di questo Tribunale, disponendo che la spedizione dell'atto di contestazione sia eseguita a mezzo raccomandata 1 giorno con avviso di ricevimento. Il Rappresentante della Procura Federale, nel prendere atto della circostanza innanzi rappresentata e della conseguenziale proposta, dichiara di condividere il predetto rinvio. Tanto premesso, questo Collegio determina, al fine di consentire ai deferiti di essere presenti al dibattimento, di rinviare la trattazione del procedimento in esame al 7 luglio 2015, ore 16,00 (a seguire), per cui

**DISPONE**

**il rinvio al 7 luglio 2015, ore 16,00 (a seguire), per l'audizione e le decisioni in ordine al deferimento in epigrafe, previa formale, rinnovata comunicazione alle parti.**

**N. 183 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE ANGELINO (ALL'EPOCA DEI FATTI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ CITTÀ DI SANT'ARPINO, ALL'ATTO COMPENS. ARPINO VOLTURNO): ART. 1 BIS, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 30, COMMA 2, DELLO STATUTO FEDERALE; A CARICO DELLA SOCIETÀ CITTÀ DI SANT'ARPINO, ALL'ATTO COMPENS. ARPINO VOLTURNO): ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

Il Tribunale Federale Territoriale, visto il suo atto di contestazione del 4 giugno 2015, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Procuratore Federale Aggiunto, Avv. Giorgio Ricciardi, in data 17 dicembre 2014, prot. 4451/1109, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso

**OSSERVA:**

all'odierna riunione è presente la sola Procura Federale, in persona del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Preliminarmente, questo Tribunale dà atto, al Rappresentante della Procura Federale, che in data 9.06.2015 è pervenuta un'istanza di rinvio, da parte del sig. Giuseppe Angelino, nella qualità di presidente e rappresentante legale della società Comprens. Arpino Volturmo, con la quale ha chiesto il differimento della trattazione del procedimento, ad altra data, per un importante e non differibile impegno. Il Rappresentante della Procura Federale, nel prendere atto della circostanza innanzi rappresentata e della conseguenziale proposta di questo Tribunale, dichiara di condividere il predetto rinvio. Tanto premesso, questo Collegio determina, al fine di consentire ai deferiti di essere presenti al dibattimento, di rinviare la trattazione al 7 luglio 2015, alle ore 16,00 (a seguire), per cui

**DISPONE**

**il rinvio al 7 luglio 2015, ore 16,00 (a seguire), per l'audizione e le decisioni in ordine al deferimento in epigrafe, previa formale, rinnovata comunicazione alle parti, che si dispone sia eseguita mediante raccomandata postale 1 giorno con avviso di ricevimento.**

**DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE**

**RIUNIONE DEL 22 GIUGNO 2015**

Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; avv. Antonio Gambacorta, dott. Serafino Mirone, avv. Francesco Mottola, avv. Anna Assunta Napoletano, dott. Lucio Schiavone, Componenti.

**128. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO SPORTING SALA CONSILINA - GARA CERTOSA DI PADULA / SPORTING SALA CONSILINA DEL 9.11.2014- 2^ CAT.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visti gli atti ufficiali; letto il reclamo; vista la propria precedente decisione n. 30 pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 69 del 15.01.2015, alla pag.1353, con la quale era stata sospesa ogni decisione nel merito, nonché era stata disposta la trasmissione del fascicolo alla Procura Federale della F.I.G.C. per i suoi eventuali accertamenti, osserva: con relazione formalizzata e trasmessa con nota prot. 8497/29PFOF 14-15 CLP/EP, la Procura Federale ha depositato le proprie conclusioni in merito alle indagini, eseguite su richiesta di questa Corte Sportiva, al fine di accertare il reale svolgimento dei fatti, verificatisi in occasione della gara indicata in epigrafe. La Procura Federale ha rilevato che: a) il direttore di gara ha fornito, in tre diverse occasioni (rapporto e supplemento di gara; audizione innanzi a questo Collegio; audizione condotta dalla Procura), versioni significativamente discordanti sui fatti verificatisi e sulla loro dinamica; b) l'esame della probante documentazione, prodotta dal presidente della società Sporting Sala Consilina, consente di escludere, in modo assoluto, che l'arbitro abbia subito aggressioni durante la gara, al contrario di quanto da lui riportato nei suoi atti ufficiali; c) i Carabinieri, presenti sul campo al momento dei fatti descritti dall'arbitro, hanno escluso, mediante formale dichiarazione, che alla loro presenza si siano verificate aggressioni ai danni dell'arbitro; d) anche la società controparte ha escluso che alcuno abbia colpito l'arbitro. Su tali premesse, la Procura ha concluso, esprimendo il convincimento "... oltre ogni ragionevole dubbio, che in occasione della gara Certosa di Padula/Sporting Sala Consilina, non sia intervenuta alcuna aggressione fisica al direttore di gara, che ha abbandonato il terreno di giuoco senza



peraltro neppure fischiare la fine dell'incontro". In tal senso formulando le proprie conclusioni, la Procura Federale ha, con tutta evidenza, confermato i pesanti e gravi dubbi sull'attendibilità del resoconto arbitrale: quei dubbi che avevano indotto questa Corte Sportiva a richiedere l'ausilio, per l'appunto, della Procura Federale. Pertanto, considerato che, dagli atti, non si evince che l'arbitro abbia subito alcuna aggressione, la decisione impugnata va senz'altro riformata. Nello specifico, va innanzitutto ridotta l'ammenda da euro 500,00 ad euro 150,00, per fatti verificatisi. Va poi ridotta a quattro giornate di gara (peraltro, già scontate) la squalifica a carico dei calciatori Tommasiello Michele, Garofalo Alessandro e Iuliano Giuseppe, i quali hanno comunque protestato e tenuto, anche per quel che si rileva dalla documentazione esibita, un comportamento irragionevole e antisportivo. Viceversa viene confermata la perdita della gara per 0-3 a carico della reclamante, i cui tesserati hanno comunque tenuto un comportamento, che, pur non essendo violento, ha effettivamente contribuito a determinare un clima di confusione e di tensione, che ha condotto l'arbitro (pur nella constatazione necessitata delle sue precise, gravi responsabilità, anche di ordine etico-sportivo, per quel che concerne le refertazioni e dichiarazioni, tutt'altro che corrispondenti al vero) a non riuscire più a tenere sotto controllo tecnico-disciplinare la gara. Delibera di confermare nel resto. Vanno infine ritrasmessi gli atti alla Procura Federale, così come richiesto dalla stessa, per le valutazioni di competenza in ordine al comportamento dell'arbitro, obiettivamente grave, per i motivi innanzi esposti. P.Q.M.

#### **DELIBERA**

**di accogliere il reclamo e, per gli effetti, dispone: a) di ridurre ad euro 150,00 l'ammenda a carico della società reclamante; b) di ridurre a quattro giornate di gara (già scontate) la squalifica a carico dei calciatori Tommasiello Michele, Garofalo Alessandro e Iuliano Giuseppe; c) di confermare nel resto; d) la trasmissione della presente delibera alla Procura Federale della F.I.G.C., come anche da essa richiesto, in ordine ad eventuali profili disciplinari a carico del direttore di gara, in relazione a quanto specificato nella parte motiva.**

#### **129. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO NAPOLI NORD – GARA FULGOR SANGIORGIO / NAPOLI NORD DELL'8.11.2014 – 2^ CAT.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; sentita, nella riunione del 15.06.2015, nella persona del suo vice-rappresentante, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; letto il reclamo, rileva l'infondatezza dell'atto d'impugnazione. Invero, dagli atti risulta che la richiesta di tesseramento del calciatore Lemma Mirko è stata inviata al Comitato Regionale Campania – Ufficio Tesseramenti – il 7.11.2014, dove è pervenuto il 10.11.2014. Con nota prot. 508 del 6.12.2014, spedita, a mezzo raccomandata postale, il 12.12.2014, l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, rilevato che la lista di tesseramento del nominato calciatore (minorenne) non riportava le firme di entrambi i genitori, ne intimava, alla società Napoli Nord, la regolarizzazione entro cinque giorni dalla ricezione. Tale raccomandata veniva restituita all'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania in data 3.02.2015, non avendo avuto buon fine la consegna al destinatario, per compiuta giacenza. La reclamante, sia nel ricorso che in sede di audizione, presso questo Collegio, si è giustificata, affermando che l'Ufficio Postale locale non avrebbe consegnato il plico. Ad avviso del Collegio, l'argomentazione della reclamante non è idonea a consentire la riforma della decisione di prime cure. Non v'è dubbio, infatti, che, allorquando l'Ufficio Postale locale procede alla restituzione di un plico per compiuta giacenza, deve presumersi l'espletamento, da parte dello stesso, di tutti gli adempimenti finalizzati alla consegna del plico stesso e che il destinatario non lo abbia ritirato, pur avendone l'onere. Né la reclamante ha fornito elementi probatori, che dimostrino negligenza da parte dell'Ufficio Postale. Quanto precede, in relazione alla posizione del sig. Lemma Mirko, è di per sé sufficiente a determinare il rigetto del reclamo. Possono, peraltro, essere associati i motivi relativi al calciatore Sare Hamado, in relazione al quale, comunque, pur solo per completezza, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 40 quater, comma 3, ultimo capoverso, N.O.I.F., il tesseramento, nel caso di specie, decorre dalla comunicazione del Comitato e, quindi, dal 9 gennaio 2015: fino a tale data, il calciatore Sare Hamado non poteva essere legittimamente utilizzato. P.Q.M.

#### **DELIBERA**

**di rigettare il reclamo proposto dalla società Napoli Nord; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.**

#### **130. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO NAPOLI NORD – GARA CARDITO CALCIO / NAPOLI NORD DELL'1.02.2015 – 2^ CAT.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; sentita, nella riunione del 15.06.2015, nella persona del suo vice-rappresentante, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; letto il reclamo, rileva l'infondatezza dell'atto d'impugnazione. Invero, dagli atti risulta che la richiesta di tesseramento del calciatore Lemma Mirko è stato inviato al Comitato Regionale Campania – Ufficio Tesseramenti – il 7.11.2014, dove è pervenuto il 10.11.2014. Con nota prot. 508 del 6.12.2014, spedita, a mezzo raccomandata postale, il 12.12.2014, l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, rilevato che la lista di tesseramento del nominato calciatore (minorenne) non riportava le firme di entrambi i genitori, ne intimava, alla società Napoli Nord, la regolarizzazione entro cinque giorni dalla ricezione. Tale raccomandata veniva restituita all'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania in data 3.02.2015, non avendo avuto buon fine la consegna al destinatario,

per compiuta giacenza. La reclamante, sia nel ricorso che in sede di audizione, presso questo Collegio, si è giustificata, affermando che l'Ufficio Postale locale non avrebbe consegnato il plico. Ad avviso del Collegio, l'argomentazione della reclamante non è idonea a consentire la riforma della decisione di prime cure. Non v'è dubbio, infatti, che, allorquando l'Ufficio Postale locale procede alla restituzione di un plico per compiuta giacenza, deve presumersi l'espletamento, da parte dello stesso, di tutti gli adempimenti finalizzati alla consegna del plico stesso e che il destinatario non lo abbia ritirato, pur avendone l'onere. Né la reclamante ha fornito elementi probatori, che dimostrino negligenza da parte dell'Ufficio Postale. Quanto precede, in relazione alla posizione del sig. Lemma Mirko, è di per sé sufficiente a determinare il rigetto del reclamo. P.Q.M.

**DELIBERA**

**di rigettare il reclamo proposto dalla società Napoli Nord; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.**

**131. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO NOVI VELIA – GARA NOVI VELIA / ACCIAROLI F.C. DEL 7.06.2015 – PLAY-OFF 2^ CAT.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva, preliminarmente, che la società reclamante ha già recuperato la gara, in data 14.06.2015, a porte chiuse, in quanto il ricorso era stato erroneamente inviato al Giudice di primo grado che, a sua volta, in data 16.06.2015, ha trasmesso l'atto a questa Corte Sportiva. Il petitum, pertanto, deve essere limitato unicamente all'ammenda di euro 200,00, inflitta alla società reclamante per il lancio di pietre, in campo, da parte di alcuni spettatori, peraltro smentito dai referti dei Commissari di Campo. Sul punto, in considerazione di tutti gli elementi, di fatto e di diritto, che afferiscono alla vicenda in esame, questo Collegio ritiene di dover ridurre ad euro 50,00 l'ammenda impugnata. P.Q.M.

**DELIBERA**

**in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Novi Velia, di ridurre ad euro 50,00 l'ammenda a carico della società reclamante; di confermare nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.**

**132. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO FUTSAL FUORIGROTTA – GARA FUTSAL FUORIGROTTA / BOCA FUTSAL DEL 17.03.2015 – COPPA CAMPANIA CALCIO A CINQUE – SERIE D**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; sentita, in due distinte riunioni, l'8 ed il 22.06.2015, nella persona del suo assistente legale, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; ascoltato l'arbitro a chiarimenti, nella riunione del 15.06.2015, con l'assistenza del Rappresentante del Comitato Regionale Arbitri; letto il reclamo, rileva l'infondatezza dell'atto d'impugnazione. Invero, dall'istruttoria espletata, risulta che è stata depositata documentazione fotografica, relativa al calciatista Loasses Guglielmo, ritratto unitamente ad altri calciatisti. Invitato presso questo Collegio per chiarimenti, il direttore di gara ha riconosciuto, nella foto mostratagli, il calciatista Loasses Guglielmo, apponendo la propria firma sul soggetto in questione; successivamente, la società reclamante, nella persona del suo delegato e dell'assistente legale, annullando quanto specificato nel reclamo, ha confermato che il calciatista riconosciuto dal direttore di gara, in sede di audizione, sia effettivamente Loasses Guglielmo. Accertata, dunque, l'effettiva identità del calciatista della società reclamante, quanto alla commisurazione della sanzione, si ritiene che essa, come inflitta dal Giudice di primo Grado, sia congrua ed equa, tenuto conto della continuazione della condotta scorretta, che si è perpetrata in più attività, di cui l'ultima (una pallonata al viso il direttore di gara) posta in essere a distanza di tempo dalla prima, con consapevole volontà di infierire sulla persona dell'arbitro. A nulla vale la considerazione che il direttore di gara non abbia riportato lesioni, neanche lievi, a seguito della condotta violenta del calciatista Loasses Guglielmo: invero, questa valutazione non può essere valutata quale circostanza attenuante dell'infrazione disciplinare, anche in ragione del disvalore in essa presente. P.Q.M.

**DELIBERA**

**di rigettare il reclamo proposto dalla società Futsal Fuorigrotta; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.**

\* \* \* \* \*

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 30 giugno 2015.**

**Publicato in Napoli, affisso all'albo del C.R. Campania ed inserito sul suo *Sito Internet* il 25 giugno 2015**

**Il Segretario  
Andrea Vecchione**

**Il Presidente  
Vincenzo Pastore**